

COMUNE DI CORNAREDO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA E L'APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO *(art. 118 cost. e art. 24 d.l. 133/2014)*

Approvato con deliberazione C.C. n.22 dell'11/04/2016

CAPO I -Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 5 (Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

Art. 6 (Ulteriori aree di intervento)

CAPO II – Procedure Amministrative

Art. 7 (Proposte di collaborazione)

Art. 8 (Patto di collaborazione)

Art. 9 (Il ruolo delle scuole)

CAPO III –Forme di sostegno

Art. 10 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 11 (Assicurazione)

Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 13 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art.5)

Art. 14 (Autofinanziamento)

Art. 15 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 16 (Prevenzione dei rischi)

Art. 17 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

CAPO V – Baratto amministrativo dei debiti pregressi

Art. 18 – (Contenuto del Baratto Amministrativo per i debiti pregressi)

Art. 19 – (Applicazione del baratto amministrativo per i debiti pregressi)

Art.20 – (Configurazione giuridica del rapporto tra debitori e Comuni nel baratto amministrativo per i debiti pregressi)

Art. 21 – (Modalità di gestione del baratto amministrativo per i debiti pregressi)

CAPO VI - Sperimentazione

Art. 22 – (Periodo di sperimentazione)

CAPO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 (Clausole interpretative)

Art. 24 (Entrata in vigore)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione (*principio di sussidiarietà*) e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 (*baratto amministrativo*).
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione tramite l'emissione di periodici avvisi pubblici con i quali l'amministrazione comunale invita la cittadinanza a presentare le proposte di collaborazione per la cura e il recupero dei beni comuni urbani.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento disciplina in particolare lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.
6. L'attivazione delle forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione comunale viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di contabilità pubblica contenute nel D. Lgs. n.118/2011 (ivi incluse le disposizioni relative alle movimentazioni non monetarie) e, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa relativa agli affidamenti per prestazioni di servizi ed al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Il valore economico complessivo dei benefici riconosciuti in qualsiasi forma (agevolazioni tributarie, contributi, etc.) alle singole proposte presentate dai cittadini attivi non deve in ogni caso superare la soglia massima consentita dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti per l'affidamento diretto di servizi.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - c) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Cornaredo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - d) **Gestione condivisa**: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

e) **Baratto amministrativo**: complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n.164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.

f) **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici**: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere ed immobili, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

g) **Ulteriori aree di intervento**: intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.

h) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

i) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

j) **Rete civica**: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione.

k) **Servizio civico**: l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.

l) **Aree ed immobili pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. I patti di collaborazione di cui al successivo art.7 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

4. Il Comune ammette la partecipazione ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani da parte di singoli cittadini non in possesso del requisito di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera d), esclusivamente quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Per questo tipo di attività non si applicano in nessun caso le forme di sostegno previste dall'articolo 10 del presente regolamento, né le disposizioni normative e fiscali in materia di prestazioni di servizi e di rapporto di lavoro.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Cornaredo;
- b) Età non inferiore ad anni 18;

c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;

d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

a) Sede legale nel Comune di Cornaredo;

b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Cornaredo;

c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento, qualora non effettuata tramite un'Associazione ma direttamente da singoli cittadini, non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Cornaredo qualora i benefici e le agevolazioni riconosciute dall'Amministrazione in relazione alla proposta di collaborazione ricevuta dal cittadino, sia di natura tributaria che di altro tipo (es. contributi), siano a) attribuite a mero titolo discrezionale sulla base dell'interesse pubblico riconosciuto dall'amministrazione all'iniziativa autonomamente proposta, b) non abbiano natura di corrispettivo per la prestazione resa, che deve essere sempre offerta in maniera spontanea e non condizionata all'ottenimento di benefici e c) inferiori almeno nella misura dell'80% (ottanta per cento), esclusi i rimborsi spese documentati, al valore economico della prestazione effettivamente resa dal proponente.

Art.5 - (interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici)

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici individuati dall'amministrazione negli appositi avvisi pubblici periodici o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;

b) Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi i sentieri;

c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;

d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;

e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;

f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art.6 - (Ulteriori aree di intervento)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi sociali viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II –Procedure Amministrative

Art.7 - (Proposte di collaborazione)

1. La gestione e l'iter procedurale delle proposte di collaborazione è definito dall'avviso con cui il Comune invita periodicamente i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

2. La struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione pervenute comunica ai proponenti, qualora non indicato nell'avviso pubblico, il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

3. Sono disposte adeguate forme di pubblicità delle proposte di collaborazione pervenute, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli delle proposte stesse, oppure ulteriori contributi o apporti.

4. Le proposte di collaborazione dovranno indicare:

- a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
- b) Possesso dei requisiti richiesti;
- c) Disponibilità in termini di tempo;
- d) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

5. Le proposte di collaborazione vengono sottoposte alla valutazione degli uffici per una verifica tecnica e finanziaria delle proposte stesse, anche in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operative le proposte di collaborazione e le classifica secondo i criteri e le indicazioni contenute nell'Avviso pubblico, evidenziandone tra l'altro i tempi di esecuzione, il valore monetario dell'intervento ed i costi vivi di realizzazione della proposta presentata, esaminati separatamente sia dal lato del proponente sia da quello del Comune.

8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria e di accoglimento della proposta, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

10. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio ed in considerazione delle disponibilità finanziarie messe a disposizione, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a) Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
- b) Reddito I.S.E.E. del proponente più basso: a tal fine i cittadini proponenti dovranno presentare una certificazione ad oggetto la quantificazione del reddito I.S.E.E. Gli uffici comunali competenti procederanno in seguito a richiedere la certificazione anche attraverso controlli a campione;
- c) Ordine di presentazione delle domande al protocollo.

Art. 8 - (Patto di collaborazione)

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare entro i limiti massimi indicati all'art.4, comma 4, lettera c);

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, deve essere individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

6. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di

cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

7. Nel patto di collaborazione deve essere indicato il servizio comunale incaricato di supervisionare, controllare e verificare il corretto e regolare adempimento del contenuto del patto da parte del soggetto proponente.

Art. 9 - (Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.

2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO III -Forme di sostegno

Art. 10 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta propone al Consiglio Comunale l'importo massimo riconoscibile annualmente sotto forma di agevolazioni/esenzioni tributarie per l'attivazione dei patti di collaborazione.

2. Le agevolazioni/esenzioni tributarie riconosciute ai patti di collaborazione nell'ambito del presente regolamento devono essere inerenti alle attività effettivamente svolte (es.: riduzione tasi o tari per la pulizia dei parchi, etc.).

3. In alternativa o ad integrazione della riduzione/esenzione tributaria, l'Amministrazione può decidere di concedere un contributo per il servizio svolto.

4. L'importo complessivo dei benefici economici di cui ai precedenti commi 2 e 3 non può superare il limite massimo previsto dall'art.4, comma 4, lett. c), del presente Regolamento.

5. Le agevolazioni/esenzioni e gli eventuali contributi riconosciuti dall'amministrazione per la realizzazione dei patti di collaborazione possono essere convertiti, previa liberatoria acquisita dai soggetti percettori, in crediti a compensazione di eventuali debiti dovuti al Comune dal cittadino o dall'associazione.

6. Il superamento del limite massimo previsto dall'art.4, comma 4, lett. c), del presente Regolamento per i benefici economici di cui ai precedenti commi 2 e 3, pur essendo sempre possibile da parte dell'amministrazione, configura tuttavia una prestazione di servizi sinallagmatica con riconoscimento di corrispettivo, che comporta l'integrale applicazione ai patti di collaborazione di tutta la normativa, anche fiscale, relativa agli affidamenti di servizi, al rapporto di lavoro e di impresa ed alla spesa del personale, con sostenimento diretto da parte del Comune di tutti gli oneri che la legge pone a carico esclusivo del committente.

Art. 11 - (Assicurazione)

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo

svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari, con rimborso delle spese documentate da parte del Comune.

3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 12 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 13 - (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi di cui all'art. 5)

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

Art. 14 - (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo e che la responsabilità, anche sotto il profilo fiscale, della gestione delle somme raccolte resti in ogni caso a carico dei cittadini attivi promotori.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 15 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi che segnalino i patti di collaborazione in corso.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV -Responsabilità e vigilanza

Art. 16 - (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, deve essere individuato tra di essi nel piano di collaborazione un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 17 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - Baratto amministrativo dei debiti pregressi

Art. 18 – (Contenuto del Baratto Amministrativo per i debiti pregressi)

1. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento, rappresentati da a) amministrazione condivisa e cittadinanza attiva e b) favor normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose, l'Amministrazione introduce, secondo modalità diverse da quelle previste per i Patti di Collaborazione, la possibilità di applicare le disposizioni contenute nel presente Regolamento offrendo ai debitori morosi "incolpevoli" l'opportunità di corrispondere il mancato pagamento dei tributi e degli altri debiti patrimoniali già scaduti nei confronti dell'ente fornendo al Comune, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
2. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è invece possibile accedere in assenza dell'opportunità del baratto amministrativo.

Art. 19 – (Applicazione del baratto amministrativo per i debiti pregressi)

1. Entro il termine di approvazione annuale del bilancio, la Giunta Comunale propone al Consiglio l'importo complessivo di spesa da destinare al baratto amministrativo dei debiti pregressi.

2. Il baratto amministrativo viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini ed alle associazioni che hanno in essere debiti non saldati per tributi comunali o per altre entrate patrimoniali nei confronti del Comune, per i quali sia già stata notificata da almeno un anno la cartella esattoriale o l'ingiunzione di pagamento al momento della pubblicazione dell'avviso emesso periodicamente dall'Amministrazione per raccogliere le adesioni dei soggetti interessati, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata in bilancio.

3. Possono partecipare all'avviso pubblico di cui al precedente comma 2 i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art.4, comma 1, con un indicatore ISEE non superiore a €18.000,00 e le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art.4, comma 2, del presente regolamento.

4. Non sono ammessi alla procedura i soggetti che, pur avendo ricevuto la notifica di cartella esattoriale o di ingiunzione di pagamento, hanno in essere alla data di pubblicazione dell'avviso un piano di rientro non decaduto.

5. Nell'individuazione, tra i partecipanti all'avviso, dei soggetti da ammettere alla procedura del baratto amministrativo sarà data priorità, nell'ordine:

a) ai debiti di importo non superiore ad €2.000,00 incluse le maggiorazioni per interessi e tutte le spese e gli aggi derivanti dall'attivazione della procedura coattiva;

b) ai debiti per i quali è intervenuto provvedimento di fermo amministrativo dell'automezzo;

c) agli indicatori ISEE più bassi;

6. Qualora lo stanziamento di spesa approvato dal Consiglio Comunale per il baratto amministrativo non fosse interamente utilizzato applicando i criteri di cui al precedente comma 5, si procederà con gli stessi criteri ad ammettere al baratto amministrativo prima i debiti fino a €4.000,00, poi fino a €6.000,00 e così via, fino alla completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie stanziata.

Art.20 – (Configurazione giuridica del rapporto tra debitori e Comuni nel baratto amministrativo per i debiti pregressi)

1. Trattandosi di rapporto sinallagmatico con prestazione di servizi da parte del debitore e riconoscimento del relativo corrispettivo da parte del Comune sotto forma di compensazione del debito, si applicano integralmente, a seconda dei casi, al baratto amministrativo per i debiti pregressi le normative vigenti, anche fiscali, in materia di affidamenti di servizi, di rapporto di lavoro (di tipo occasionale, coordinato e continuativo o di impresa) e di spesa del personale. Restano quindi a carico del Comune, direttamente o tramite i soggetti incaricati, gli oneri che la legge pone in tali casi a carico dei committenti. La convenienza economica del baratto amministrativo per i debiti pregressi è verificata sia dal carattere sociale del medesimo sia dalla maggior onere che graverebbe sull'Ente nell'ipotesi in cui il debito venisse saldato, anziché con il baratto amministrativo, tramite il versamento di un contributo ai debitori.

Art. 21 – (Modalità di gestione del baratto amministrativo per i debiti pregressi)

1. La gestione del baratto amministrativo per i debiti pregressi può avvenire attraverso le seguenti modalità, non necessariamente alternative:

a) gestione diretta da parte del Comune, con la fissazione di un compenso imponibile a favore del debitore pari ad €10,00 per ogni ora lavorativa;

b)esternalizzazione delle attività tramite cooperativa, con incarico a quest'ultima per l'effettuazione di specifici servizi preindividuati dal Comune all'interno delle tipologie di attività previste dal presente regolamento con l'obbligo di svolgere le prestazioni richieste utilizzando, in tutto o in parte, i debitori dell'ente propostisi mediante l'apposito avviso di cui all'articolo 19, comma 2, espletato dalla cooperativa stessa o dal Comune e nel quale è previsto l'obbligo per i cittadini interessati di sottoscrivere apposita liberatoria che autorizzi la cooperativa a versare al Comune il compenso netto loro spettante per la compensazione dei debiti pregressi. Il costo orario riconosciuto al debitore per le prestazioni svolte sarà in questo caso pari a quello a carico della cooperativa affidataria del servizio dall'Ente.

CAPO VI - Sperimentazione

Art. 22 – Periodo di sperimentazione

1.Nell'anno 2016 viene effettuato un periodo di sperimentazione che prevede la prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento con riferimento al Baratto amministrativo per i debiti pregressi, secondo le seguenti modalità:

- a)stanziamento di apposita spesa in bilancio di €.30.000,00 per l'effettuazione di attività straordinarie nell'ambito delle tipologie di servizi previste dal presente regolamento;
- b)esternalizzazione a cooperativa della gestione dei servizi, ai sensi dell'art.21, comma 1, lett. b), e pubblicazione di avviso pubblico riservato ai soli cittadini, con esclusione quindi delle associazioni.

2.A partire dall'anno 2017, previa verifica del positivo svolgimento delle attività previste nell'anno 2016, si provvederà ad individuare una serie di attività ordinarie la cui spesa sia già normalmente sostenuta in bilancio, da far svolgere a cooperative tramite i soggetti individuati mediante l'avviso relativo al baratto amministrativo per i debiti pregressi, in modo da non far gravare sul bilancio comunale spese aggiuntive. Si procederà inoltre ad ammettere alla procedura anche le associazioni.

CAPO VII -Disposizioni finali e transitorie

Art. 23 - (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 24 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.